

andassero difettivi; faldata la quale, faranno tosto con atto positivo del medesimo Magistrato sollevati dal debito delle prestare Pieggierie, e allora faranno capaci di conseguire le nuove Patenti con le condizioni espresse negli Articoli 3.º, 4.º, e 5.º del Titolo presente. Se poi alcuno dimettesse interamente la Navigazione, dovrà osservare lo stesso metodo tanto riguardo al disobbligo della Pieggieria, quanto alla restituzione della Patente.

8

Se nel principio, o nel corso degli Anni cinque, e Mesi sei di rispetto stabiliti per la durata delle Patenti, cambiasse il Parcenevole, o il Capitano, o la Figura del Bastimento, o la di lui denominazione; in questi casi si dovrà rinnovare la rispettiva Patente, sopra la quale sarà dichiarato il nuovo Proprietario, o Capitano, e la nuova forma, o denominazione, che gli si fosse data, osservando quanto è prescritto nell' Articolo precedente.

9

Non potranno li Capitani, o Patroni uscire da questi Porti, se non avranno prima rassegnata la rispettiva loro Patente, tanto al Magistrato de' Cinque Savj, quanto a quello della Sanità, per le occorrenti osservazioni, e registri. Non potranno esser licenziati neppure da alcun' Offizio di Sanità dello Stato, nè da qualunque Offizio Consolare in Estero, senza aver prima fatto annotar al rovescio della Patente medesima la sua presentazione con il luogo, e giorno

pre-